

Cassazione civile sez. II - 12/05/2016, n. 9772

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore	-	Presidente	-
Dott. PETITTI Stefano	-	Consigliere	-
Dott. GIUSTI Alberto	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCARPA Antonio	-	Consigliere	-
Dott. CRISCUOLO Mauro	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ORTOPIAZZOLLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Missori, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Sabotino, n. 12;

- ricorrente -

contro

ITALIAN AMERICAN MUSHBROOM COMMERCIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad Ortopiazzolla s.r.l., da parte di Italian American Mushroom Commerciale s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.

Avverso detto decreto Ortopiazzolla ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all'indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. - Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da Ortopiazzolla.

2.1. - Il decreto di inammissibilità è così motivato: "preso atto dell'indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l'entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (...)" .Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.

L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo (errata interpretazione dell'art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, nè legislativa nè regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l'opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell'amministrazione digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il

deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere e l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.

Il terzo mezzo denuncia l'errata interpretazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilità.

Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.

avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell'opponente, per essere l'atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anziché con modalità cartacee, è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell'opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell'opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità.

3. - Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, con l'enunciazione -

nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito - del principio di diritto nell'interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.

La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.

4. - Occorre muovere dal dato normativo.

Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale, "il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.

Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso art. 16-bis (come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, lett. a), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

5. - Il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.

Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l'art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l'obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.

Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacchè, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, che ha inserito il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1-bis, "è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1" dello stesso art. 16-bis: sicchè, a partire da tale data, per l'atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi.

6. - Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell'invio telematico per gli atti introduttivi del processo.

In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.

Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il

raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).

6.1. - Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.

Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all'art. 83, comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che "se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica "In questo contesto, poichè lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 7.

6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico.

Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.

Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: "In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti".

8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.

9. - Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell'interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 23/01/2019, n. 1717

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea	-	Presidente	-
Dott. BISOGNI Giacinto	-	rel. Consigliere	-
Dott. DI MARZIO Mauro	-	Consigliere	-
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro	-	Consigliere	-
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.M., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Migliaccio, per procura speciale allegata in calce al ricorso, (p.e.c. luigi.migliaccio.avvocatinapoli.legalmail.it);

- ricorrente -

nei confronti di:

Procuratore Generale Corte di appello di Napoli;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

avverso il decreto n. 365/2016 della Corte di appello di Napoli emesso il 16 dicembre 2016 e depositato il 27 dicembre 2016 R.G. n. 1875/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso del 10.02.2016 la Sig.ra C.M., cittadina cinese, ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli di autorizzare la sua permanenza in Italia ex art. 31 TUI. A sostegno della sua richiesta ha dedotto di essere immigrata nel 2002 in Italia e di avere qui tutta la sua famiglia composta dal marito Y.Y., dal figlio maggiorenne W. giunto in ricongiungimento nel 2013, e dalla minore Z. di anni 15 nata e cresciuta in Italia.

2. Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha rigettato il ricorso con decreto del 4 ottobre 2016.

3. La sig.ra C. ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento innanzi alla Corte d'appello di Napoli lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 e art. 31, comma 4 e dell'art. 8 CEDU.

4. La Corte d'appello di Napoli, con decreto n. 315/16, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, depositato telematicamente ed iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2016 e quindi oltre il termine perentorio di cui all'art. 739 c.p.c., comma 2, ritenendo verificata la decadenza dall'impugnazione rilevabile d'ufficio.

5. La sig.ra C. propone ricorso per Cassazione avverso il decreto suddetto affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, convertito in L. n. 221 del 2012, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

RITENUTO

che:

6. Il ricorso appare fondato alla luce delle pronunce di questa Corte (Cass. civ., sez. seconda, n. 9772 del 12 maggio 2016, Cass. civ. sez. 6-1 n. 14523 del 9 giugno 2017) secondo cui nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

7. Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 25/11/2020, n. 26860

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana	- rel. Presidente	-
Dott. LEONE Margherita Maria	- Consigliere	-
Dott. ESPOSITO Lucia	- Consigliere	-
Dott. PONTERIO Carla	- Consigliere	-
Dott. MARCHESE Gabriella	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7794-2018 proposto da:

D.M.M.,	B.M.,	P.L.,	C.B.,
M.P.,	BO.AR.,	F.V.,	MA.QU.,

elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 515/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 1/9/2017, la Corte d'appello di Venezia ha accolto parzialmente l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale tra l'appellante e gli odierni ricorrenti e ha rigettato la domanda proposta da questi ultimi e avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui le parti appellate avevano svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto - era assorbente il rilievo che le stesse, assunte in qualità di docenti o di collaboratori scolastici per oltre un triennio, erano state stabilizzate attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo.

Contro la sentenza M.P., D.M.M., B.M., F.V., C.B., Bo.Ar., P.L. e Ma.Qu. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre gli Uffici scolastici territoriali non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

In prossimità dell'adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si rileva che, dopo la

pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 9 ter, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale l'atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica.

2.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce "Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001. - Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela".

2.1.- Si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività.

3.- Il terzo motivo è incentrato "Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie".

3.1.- Si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza Mascolo.

4.- Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la "Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo".

4.1.- Il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi.

5. - Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per il caso inverso di deposito telematico invece che cartaceo è stato affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: "Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti." (Cass. 12/05/2016, n. 9772; Cass. 23/01/2019 n. 1717).

5.1. Tale enunciato appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità - quale quella in esame -, non può essere dichiarata la nullità dell'atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1. A tale principio occorre poi aggiungere l'ulteriore regola, desumibile dal citato art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, - e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676).

6.- Le questioni poste con i restanti motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione di questa Corte con l'ordinanza pubblicata in data 4/9/2020, n. 18344, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

6.1.- La decisione si pone nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016.

6.2. La Corte ha anche riesaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati.

6.3. - Si è messo in rilievo che la Corte di Giustizia ha sottolineato il diverso contesto normativo esistente all'epoca della sentenza Mascolo (Mascolo e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), precisando (p. 30), che, nel quadro anteriore alla L. 13 luglio 2015, n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro; in particolare, ha evidenziato che in quel contesto "d'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dai posti che erano nel frattempo divenuti vacanti"; in altri termini, il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto" (p.31).

6.4.- Per contro, nell'attuale assetto normativo: "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato"; accanto a questo piano straordinario di assunzione ha previsto, "in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie....La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente".

6.5. La Corte di Giustizia, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli

Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori".

6.6.- Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure" e che (p. 42) "nè il principio del risarcimento integrale del danno subito nè il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi". Tanto sul rilievo (p. 43) che "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale".

6.7. Ha, quindi, concluso che (p.45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

7.- A fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiate nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.

7.1.- L'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono stati riconosciuti anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37).

8.- In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche, risolte sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo. La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020